



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 55

DEL - 9 AGO. 2019

OGGETTO: Definizione dei criteri di riparto dello spazio di stazionamento taxi interno allo scalo dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo fra i Comuni aventi titolo ai sensi dell'art. 14. co. 8 del D. Lgs. 422/1997. Esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 14 co. 8, ult. capoverso del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 a seguito della mancata Intesa fra i Comuni di Chieti e di Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

CHE la Regione Abruzzo è servita da un aeroporto aperto al traffico civile denominato "Aeroporto internazionale d'Abruzzo" situato per il 70,11% nel territorio del Comune di Pescara e per il 29,89% nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino (Ch);

CHE all'interno delle aree a uso pubblico del predetto aeroporto sono state individuati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile degli spazi appositamente dedicati al servizio taxi (Ord. ENAC 2/2015);

CHE la legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" prevede:

1) all'art. 2 co. 1 e 2 che "Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo".

2) all'art. 11 co. 2 che "Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4" ossia la possibilità che "per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio nel rispetto delle competenze comunali";

CHE l'art. 14 co. 8 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 stabilisce che "per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni provvede il Presidente della Regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21";

CHE l'art. 8 dell'Ordinanza Enac n. 2/2015 recante "Circolazione dei veicoli in area lato città (land side)" stabilisce che "all'interno delle aree a uso pubblico dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza, sia in entrata che in uscita dallo scalo, i titolari di licenza taxi iscritti negli appositi elenchi delle città capoluogo della regione Abruzzo, delle relative Province e del Comune di San Giovanni Teatino sul cui territorio insiste parte dello scalo aereo, come stabilito dall'art. 14 del D.lgs. n. 422/97";

DATO ATTO CHE al fine di dare applicazione alla disposizione di legge di cui all'art. 14, co. 8 del D.lgs 422/97, il Comune di Chieti ha inteso verificare la possibilità di addivenire alla prescritta Intesa con gli altri Comuni: L'Aquila, Teramo, Pescara e San Giovanni Teatino (Ch), in modo da regolamentare il servizio taxi e gli spazi ad esso dedicati presso l'aeroporto e consentire, pertanto, anche agli operatori teatini di svolgere l'attività, sino a quel momento loro esclusa;

CHE, in particolare, il Comune di Chieti ha indetto, con nota prot.n. 74270 del 4 dicembre 2017, una conferenza di servizi recante ad oggetto "Aeroporto d'Abruzzo – Stalli di sosta TAXI – Convocazione conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. – Intesa prevista dal comma 8 dell'art. 14 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 per la definizione e regolamentazione dell'area riservata alla sosta dei taxi all'interno dell'Aeroporto" a cui ha invitato i Comuni interessati nonché l'Enac, la Saga Spa (la società che gestisce l'aeroporto) e la Regione Abruzzo;

CHE, con atto prot. n. 28330 del 3 maggio 2018, il responsabile unico del procedimento del Comune di Chieti, a seguito delle riunioni del 14.12.2017, del 25.01, 21.02 e 20.04.2018, ha determinato la mancata intesa ovvero la conclusione negativa del procedimento di Conferenza di Servizi;

CHE dagli atti della conferenza si evince che:

- 1) il Comune di Chieti ha formulato uno schema di protocollo di intesa con cui, nel regolamentare il servizio, ha indicato una ripartizione degli stalli disponibili in base al quale **nove** sarebbero stati destinati al Comune di Pescara, **tre** al Comune di Chieti e **uno** al Comune di San Giovanni Teatino;
- 2) il Comune di L'Aquila ha comunicato di non partecipare perché gli esercenti del servizio taxi di L'Aquila si sono dichiarati non interessati allo svolgimento del servizio aeroportuale – verbale conf. 25 gennaio;
- 3) il Comune di Teramo, nel rappresentare che l'organico è composto di tre licenze taxi attive, ha comunicato che in linea di massima non c'era interesse specifico da parte degli operatori ad aderire all'intesa pur riservandosi di esprimere un parere definitivo – verbale conf. 21 febbraio;
- 4) il Comune di Pescara ha presentato una nota di osservazioni allegata al verbale della conferenza del 21 febbraio 2018, sostenendo che la ripartizione degli stalli avrebbe dovuto essere preceduta da un'analisi istruttoria propedeutica all'attuazione dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997 e da uno studio specifico che avesse analizzato *il numero complessivo dei titolari delle licenze taxi operanti nei territori dei singoli Comuni, rispetto all'entità numerica media e giornaliera dello specifico mercato della domanda (...)*. Inoltre il Comune di Pescara ha fatto presente che, nelle more di detti adempimenti era possibile ritenere, conformemente alla disposizione di cui all'art. 11 della L.21/92 in materia di prelievo dell'utenza, che i titolari di licenza taxi del Comune di Chieti potessero accedere all'aeroporto per svolgere servizi esclusivamente su impegno – prenotazione da parte dell'utenza;
- 5) il Comune di San Giovanni Teatino non ha partecipato;

CHE a seguito della mancata intesa, il Comune di Chieti ha sollecitato l'intervento sostitutivo del Presidente della Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97 (nota dell'8 giugno 2018 –prot.n. 36978/2018, assunto al protocollo della Regione al n. RA/0165694/18 dell'11 giugno 2018);

CHE con Delibera della Giunta Regionale n. 637 dell'8.08.2018 è stata nominata la Commissione regionale prevista dall'art. 7 bis della L.R. 124/1998, successivamente aggiornata con DD. 74/DPE del 9.07.2019;

CHE la Commissione si è riunita il 10 e 19 settembre, il 4 ottobre 2018 nonché il 5 giugno e il 31 luglio 2019 e che, in particolare, nella riunione del 10 settembre ha deciso di audire i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14 co. 8 del D.lgs 422/97 nonché l'Enac e la società che gestisce l'aeroporto - Saga spa;

CHE, durante la riunione del 19 settembre 2018 (a cui non hanno partecipato i Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino), le amministrazioni di Pescara e Chieti hanno sostanzialmente ribadito le posizioni espresse in precedenza durante i lavori della Conferenza di Servizio indetta dal Comune di Chieti;

CHE nello specifico il Comune di Chieti ha chiesto che fossero destinati ai propri operatori due stalli dei dieci possibili mentre il Comune di Pescara ha ribadito che l'unica modalità possibile per gli operatori di Chieti fosse collegata alla prenotazione /impegno;

CHE, a sostegno della sua posizione, il Comune di Chieti ha rappresentato:

- 1) che il diritto degli operatori teatini di poter svolgere il servizio presso l'aeroporto è riconosciuto esplicitamente dalla legge, dal momento che l'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97, stabilisce che sono autorizzati ad effettuare il servizio *i titolari di licenze rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.*
- 2) che il servizio taxi, per legge, non può prescindere dallo stallo, dal momento che la legge 21/92 prevede quale elemento costitutivo del servizio stesso un posto di stazionamento in luogo pubblico;

3) che la vicinanza territoriale del Comune di Chieti (posta a 18 km dallo scalo) non può non avere un peso nell'ambito di una visione comprensoriale del servizio di collegamento con l'aeroporto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 co. 4 della L.21/92;

CHE, a sostegno della propria posizione, il Comune di Pescara ha rappresentato che:

- 1) riconoscere ai tassisti teatini un'area all'interno dell'aeroporto il cui territorio ricade per la gran parte nel Comune di Pescara si pone in violazione della norma che disciplina la modalità di servizio di piazza che fa obbligo di prelevare l'utente ovvero l'iniziare il servizio all'interno dell'area comunale o comprensoriale;
- 2) il 90% dei passeggeri in arrivo nell'aeroporto Internazionale d'Abruzzo è diretto verso la città di Pescara;

EVIDENZIATO CHE, già nel 2013, il Presidente *pro tempore* della Regione Abruzzo aveva esercitato il potere sostitutivo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97 attraverso il decreto n. 58 del 2.08.2013;

CHE il decreto stabiliva:

- 1) l'individuazione del bacino di traffico dell'aeroporto d'Abruzzo costituito dall'insieme dei comuni di Pescara, Chieti, San Giovanni Teatino;
- 2) l'assegnazione all'interno dell'aeroporto di nove posti al Comune di Pescara, tre posti al Comune di Chieti ed uno al Comune di San Giovanni Teatino;
- 3) la garanzia dell'accesso all'interno dell'aeroporto per gli operatori titolari di licenze taxi dei Comuni di L'Aquila e Teramo;
- 4) il rinvio ai comuni della disciplina uniforme nel bacino aeroportuale;

CHE detto decreto è stato impugnato dal Consorzio Tassisti Pescara (CO.TA.PE), nonché dal Comune di Pescara ed è stato annullato con sentenza Tar-Pescara n. 363/2014, in particolare perché il potere sostitutivo può essere esercitato purché si abbia riscontro e constatazione del perdurante inadempimento da parte degli enti tenuti a provvedere (i Comuni) e che agli enti da sostituire sia consentito di interloquire ed eventualmente provvedere direttamente agli adempimenti a cui sono tenuti - constatazione che il Giudice non ha ritenuto verificata nel procedimento di adozione del decreto presidenziale;

CHE anche alla luce di quanto emerso durante le riunioni della Commissione consultiva regionale, è stata formulata una proposta di Intesa avente ad oggetto l'individuazione di criteri di riparto con applicazione degli stessi ai fini della loro assegnazione dei posti ai Comuni interessati;

CHE detta proposta, in cui sono presenti elementi di novità rispetto alla soluzione del Comune di Chieti, è stata infine trasmessa, unitamente alla relazione illustrativa, ai Comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e San Giovanni Teatino con nota pec del 18 giugno 2019, integrata con nota prot. n. RA/215010/19 del 24.06.2019, precisando che, qualora entro il 5 luglio 2019, i Comuni non fossero arrivati all'Intesa e/o in caso di silenzio rispetto alla stessa, sarebbe stato attivato il potere sostitutivo del Presidente della Regione previsto dalla normativa;

CHE alla proposta ha aderito soltanto il Comune di Chieti con nota del 1.07.2019 - Prot.n. GE 2019/0046352, assunta al protocollo della Regione n. RA/0193861/19 del 02.07.2019;

RITENUTO, alla luce delle sopra esposte premesse e considerazioni, che sussistono gli elementi di fatto e di diritto per l'attivazione del potere sostitutivo del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97, in ragione dell'Intesa non raggiunta sulla proposta da ultimo trasmessa;

EVIDENZIATO CHE dagli atti risulta che la mancata intesa tra i Comuni di Pescara e di Chieti verte, in particolare, su quanto contenuto al primo capoverso dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97, nella parte in cui stabilisce che *"per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade"*, disposizione che i predetti Comuni intendono applicare in maniera differente secondo le posizioni sopra rappresentate;

RITENUTO CHE, nel caso *de quo*, il Presidente della Regione, nell'ambito del potere di cui all'art. 14 co. 8, ultimo capoverso, del D.lgs. 422/97, debba esprimersi e provvedere preliminarmente sulla predetta questione e successivamente indicare i criteri di distribuzione degli spazi, al fine di consentire a competenti enti una ordinata organizzazione del servizio;

CONSIDERATO CHE l'art. 2 (*Servizio Taxi*) della L.21/92 stabilisce, fra gli altri requisiti, che il servizio taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata e che lo stazionamento avviene in luogo pubblico individuato dai Comuni ovvero dalle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari;

CHE l'area di stazionamento è pertanto essenziale e connaturata a questo particolare servizio di trasporto pubblico non di linea;

CHE la disciplina in materia di taxi è stata oggetto, con specifico riguardo *ai servizi di collegamento con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile*, di un successivo intervento normativo (contenuto nell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997) che si pone, rispetto alla legge quadro (L. 21/92), come *lex specialis* giacché stabilisce che, per detti collegamenti, sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi, all'interno delle aree aeroportuali, non solo i tassisti del Comune (o dei Comuni) su cui insiste l'aeroporto (come nella disciplina generale), ma anche quelli le cui licenze sono state assegnate dal capoluogo di Regione e di Provincia;

CHE lo specifico richiamo alle condizioni dettate dall'autorità aeroportuale, competente a regolare le aree aeroportuali, consente di ritenere che, per detta autorità, i titolari delle licenze rilasciate dai Comuni elencati nella norma siano autorizzati *ex lege* ad effettuare servizio di piazza e pertanto a servirsi dell'area di stazionamento individuata per tale scopo;

RITENUTO, in considerazione di quanto sin qui prospettato, che l'autorizzazione ad effettuare il servizio taxi, secondo la normativa vigente (L.21/92), non possa prescindere da un luogo pubblico di stazionamento che viene stabilito dai Comuni nell'ambito del loro territorio (o di comune accordo in ambito più ampio e comprensoriale) oppure, rispetto all'area interna agli aeroporti, dalle competenti autorità le quali, d'altro canto, alla luce dell'art. 14 co. 8 D.lgs. 422/97, devono riservarlo non solo ai titolari di licenza rilasciata dal Comune sul cui territorio esso insiste ma, altresì, anche ai titolari delle licenze dei Comuni ivi tassativamente individuati: capoluogo di Regione e di Provincia;

EVIDENZIATO CHE la modalità riferita e proposta dal Comune di Pescara relativamente alla possibilità di servire l'utenza dietro prenotazione è una modalità che la normativa quadro prevede in via ordinaria: l'art. 2 co. 1 della L. 21/92 stabilisce, infatti, che il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione le predette condizioni si pongono in termini disgiuntivi e alternativi, sicché il tassista chiamato da un luogo che non rientra nel territorio di competenza ben può prestare servizio, purché la prestazione dal proprio comune al luogo del prelevamento (fuori comune) non sia gratuita e sia esclusiva (cfr. Cass. Civ. sez. II sent. 22296 del 2.11.2010);

CHE, di conseguenza, ritenere che, anche nell'ambito aeroportuale, possa trovare applicazione la modalità (impegno/prenotazione) che la normativa quadro già prevede in via ordinaria, significherebbe privare di efficacia la norma speciale dettata dall'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997;

RITENUTO, PERTANTO, che l'autorizzazione ad effettuare il servizio taxi prevista dall'art. 14 co. 8 comporta l'individuazione di un'area di stazionamento da riconoscersi ai titolari delle licenze per servizio taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di Regione, di Provincia nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade;

CHE ALTRESÌ l'ambito di applicazione della norma sopracitata circoscrive detta autorizzazione al servizio taxi necessario a garantire *i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile* e che detta finalizzazione debba essere tenuta nella dovuta considerazione in relazione alle modalità di esercizio del servizio autorizzato con indicazione pertanto anche di possibili itinerari predeterminati;

CHE, pertanto, i tassisti che effettuano servizio presso l'aeroporto dovranno, nello svolgimento dello stesso, essere riconoscibili, così come facilmente identificabile deve essere il servizio da svolgere in ambito aeroportuale, attraverso idonei avvisi e cartelli anche a bordo dell'autovettura;

EVIDENZIATO, tuttavia, **CHE**, fermo restando la competenza e l'autonomia dei Comuni di addivenire, in ogni tempo, ad un'organizzazione del servizio taxi di area vasta ai sensi dell'art. 5 bis co. 1 bis della L.21/92, si ritiene di individuare alcuni criteri ai fini di consentire la distribuzione, in termini di licenze da assegnare, fra tutti i Comuni aventi diritto;

CHE a seguito dei lavori comunicati dall'Enac e dalla Saga spa, l'area di stazionamento destinata al servizio taxi è costituita da due spazi antistanti gli accessi all'aeroporto che possono contenere, a regime, un numero limitato di autovetture (max 10);

RITENUTO CHE, per la distribuzione e assegnazione del numero di licenze sia opportuno e rispondente a principi di equità e trasparenza prevedere un algoritmo che prenda in considerazione tutti gli aventi titolo, così come indicati nell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997, tenendo pertanto conto:

- a) della popolazione riferita a ciascun Comune;
- b) del numero di licenze taxi attive in ciascun Comune;
- c) della percentuale di territorio comunale su cui insiste l'aeroporto;

RITENUTO di dover attribuire a ciascun criterio un peso percentuale, riconoscendo il peso maggior al numero di abitanti, pari al 40% del totale; e un peso del 30% rispettivamente al criterio legato alla parte di territorio comunale su cui insiste l'aeroporto e al numero di licenze attive presso ciascun Comune (tabella allegata A);

VISTA la tabella allegata n. 1) dalla quale si evince che, sulla base dei dati al 1.01.2018 e dagli atti d'ufficio, la distribuzione delle licenze/vetture è, con arrotondamento per eccesso e difetto all'unità, di:

L'Aquila = 1 posto

Teramo = 1 posto

San Giovanni Teatino = 1 posto

Chieti = 1 posti

Pescara = 6 posti

PRESO ATTO CHE i Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino non hanno manifestato interesse all'assegnazione del posto sia in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Chieti, sia a seguito dell'invito loro trasmesso a partecipare alla seduta della Commissione il 19 settembre 2018, sia, infine, non dando riscontro alla sopra citata nota pec del 18 giugno 2019 integrata con nota prot. n. RA/215010/19 del 24.06.2019;

RITENUTO DI dover redistribuire, sulla base dei medesimi criteri, i tre posti non assegnati ai predetti Comuni, fermo restando il riconoscimento in capo ai titolari delle licenze rilasciate da questi ultimi di poter accedere nell'area aeroportuale;

VISTA la tabella allegata n. 2) dalla quale si evince che, sulla base dei dati e dagli atti d'ufficio, la distribuzione delle licenze/vetture per gli spazi non assegnati ai predetti Comuni è di:

Chieti = 1 posto

Pescara = 2 posti

RITENUTO inoltre stabilire, in ragione della finalizzazione prevista dall'art. 14, co. 8 del D.lgs. 422/97, in ordine alla caratteristica del servizio taxi aeroportuale, che i tassisti che intendano operare a servizio dell'aeroporto ed accedere pertanto negli spazi loro assegnati devono, per tutto il turno di ambito aeroportuale:

a) munirsi ed esporre sul parabrezza e sul lunotto posteriore apposito contrassegno indicante la titolarità a svolgere il servizio presso l'aeroporto nonché il turno di servizio ATTIVO/NON ATTIVO. Tale CONTRASSEGNO è predisposto dal gestore aeroportuale e deve indicare il logo dell'aeroporto il numero di licenza e il Comune competente;

b) installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio di ricevuta e apparecchi idonei a consentire il pagamento con bancomat, carte di credito ecc.

c) esporre in modo ben visibile un cartello redatto in italiano ed in inglese indicante le tariffe applicabili;

CONSIDERATO CHE i Comuni di Pescara e di Chieti hanno adottato il medesimo sistema tariffario (rispettivamente DGC n. 728 del 6.11.2012 e DGC n. 1643 del 19.09.2013);

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta dalla Commissione regionale consultiva nella seduta del 31 luglio 2019 ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 bis e 7 ter della L.R. 124/1998 e s.m.i.;

VISTA la normativa e gli atti amministrativi sopra richiamati;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha attestato la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 della L.R. 77/1999;

Tutto ciò premesso, considerato e di seguito integralmente richiamato;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto è reso nell'esercizio del potere sostitutivo riconosciuto al Presidente della Regione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97 in ragione dell'intesa non raggiunta fra i Comuni di Pescara e di Chieti con riguardo allo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, con sede a Pescara, in via Tiburtina Valeria.

2. Il presente decreto è adottato a seguito del parere della Commissione consultiva regionale in materia di autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7bis della L.R. 124/1998 e s.m.i.

Art. 2

(Criteri generali di distribuzione area di stazionamento pubblico interno all'aeroporto)

1. In attuazione dell'art. 14 co. 8 D.lgs. 422/97, i titolari di licenza taxi rilasciata dai Comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e San Giovanni Teatino, nel numero e alle condizioni di cui ai successivi articoli, sono autorizzati a svolgere il servizio di piazza presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo per i collegamenti in entrata e in uscita dall'aeroporto e ad essi è riconosciuto l'utilizzo dell'area di stazionamento individuata dall'ente competente in materia di viabilità utilizzo e circolazione all'interno delle aree aeroportuali.
2. Ai fini dell'individuazione del numero di licenze che ciascun Comune di cui al precedente comma può attribuire al servizio aeroportuale, in relazione alla capienza dello spazio di stazionamento, si tiene conto:
 - a) della popolazione riferita a ciascun Comune (al 1° gennaio dell'anno di riferimento) a cui deve riconoscersi un peso percentuale pari al 40%;
 - b) della porzione di territorio comunale su cui insiste l'aeroporto a cui deve riconoscersi un peso percentuale del 30%.
 - c) del numero di licenze taxi attive in ciascun Comune con peso percentuale pari al 30%;Sulla base di questi criteri e dei pesi percentuali così stabiliti la ripartizione avviene seguendo l'algoritmo come espresso nella tabella allegato A.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, i Comuni possono d'intesa aggiungere requisiti legati alla qualità o modalità del servizio, ripartendo i pesi percentuali, nel rispetto delle proporzioni dei valori attribuiti a ciascun requisito.

Art. 3

(Assegnazione degli spazi a seguito della mancata intesa)

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, lo spazio assicurato allo stazionamento dei taxi dall'ente gestore dell'aeroporto, che provvede ad idonea segnaletica, viene ripartito fino al massimo delle dieci vetture/licenze che può contenere.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, a ciascun Comune legittimato ai sensi dell'art. 14 co. 8 del D.lvo 422/1997 è riconosciuto il diritto di assegnare al servizio aeroportuale il numero di licenze risultante dal calcolo effettuato nel rispetto dell'algoritmo di cui all'art. 2 (tab. allegato n. 1) e di seguito riepilogato:
 - L'Aquila: 1;
 - Teramo: 1
 - Chieti: 1
 - Pescara: 6
 - San Giovanni Teatino: 1
3. In ragione del mancato interesse manifestato dai Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino, in sede di prima applicazione del presente decreto, i posti loro attribuiti ma non assegnati sono oggetto di una seconda distribuzione tra i Comuni di Pescara e Chieti.
4. La seconda ripartizione è effettuata tenendo conto dei medesimi parametri previsti nell'art. 2 co. 2 del presente decreto. Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto in applicazione dei predetti criteri, la ripartizione è stabilita in due al Comune di Pescara e una al Comune di Chieti (tab allegato n. 2).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento del servizio di piazza presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo al Comune di Pescara è pertanto assegnato un numero max, per ogni turno, pari a 8 licenze/vetture; al Comune di Chieti un numero max, per ogni turno, pari 2 licenza/vettura in applicazione dei criteri e dei pesi percentuali di cui all'art. 2 e secondo le tabelle n. 1 e 2 allegate al presente decreto.
6. In caso di modifica del numero degli spazi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto.
7. In caso di successiva manifestazione di interesse da parte degli altri Comuni, le Amministrazioni interessate promuovono una nuova Intesa anche con riferimento ai criteri di cui al presente regolamento. In caso di mancato raggiungimento di una nuova intesa con gli altri Comuni si procede con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 124/1998 e s.m.i.
8. Per i Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino, che non hanno manifestato interesse all'assegnazione dello spazio, l'accesso nell'area aeroportuale è, in ogni caso, sempre garantito.

Art. 4

(Modalità del servizio taxi aeroportuale)

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, i tassisti operanti durante il turno/servizio presso l'aeroporto devono essere muniti ed esporre sul parabrezza e sul lunotto posteriore della propria vettura apposito contrassegno indicante la titolarità a svolgere il servizio presso l'aeroporto nonché lo stato del turno di servizio ATTIVO/NON ATTIVO. Tale CONTRASSEGNO è predisposto dal gestore aeroportuale e deve indicare il logo dell'aeroporto, il numero di licenza e il Comune che ha rilasciato il titolo.
2. I tassisti che intendano effettuare il servizio presso l'aeroporto devono, altresì, installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio di ricevuta e apparecchi idonei a consentire il pagamento con bancomat, carte di credito ed esporre in modo ben visibile un cartello redatto in italiano ed in inglese indicante le tariffe applicate.

Art. 5

(Organizzazione del servizio aeroportuale)

1. Sulla base del contingente ripartito ai sensi del precedente art. 3, i Comuni provvedono a regolare la turnazione per l'avvicendamento dei taxi negli stalli aeroportuali per la copertura del Servizio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando, nelle more, l'utilizzo degli stessi da parte dei tassisti dei Comuni assegnatari secondo la distribuzione effettuata.

2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, ai medesimi Comuni compete l'approvazione di una disciplina uniforme del servizio aeroportuale attraverso l'adozione di un regolamento e di tabelle tariffarie comuni, da sottoporre all'Autorità di regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6.12.2011, n. 201.

3. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le licenze per lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso gli aeroporti vigilano, tramite i rispettivi organi competenti, sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, tenendo presente quanto stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6
(Sanzioni)

1. I tassisti che non effettuano momentaneamente il servizio presso l'aeroporto possono prestare servizio nei rispettivi Comuni di provenienza, secondo i relativi regolamenti comunali.

2. Agli operatori del servizio taxi presso l'aeroporto che non rispettano le disposizioni del presente decreto o effettuino servizio fuori dal turno aeroportuale nel territorio del Comune di non competenza, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dai rispettivi regolamenti comunali, è sospesa l'assegnazione del servizio in ambito aeroportuale per un periodo di tre mesi.

3. Alla stessa sanzione è soggetto l'operatore che durante il servizio aeroportuale effettui un viaggio non pertinente con il turno aeroportuale assegnatogli.

Il presente decreto è notificato ai Comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e San Giovanni Teatino nonché all'ENAC - Ufficio aeroportuale Pescara - e alla SAGA SPA.

Il presente decreto è pubblicato sul BURAT.

L'Aquila - 9 AGO, 2019

Giunta Regionale d'Abruzzo

Il Direttore del Dipartimento
Ing. Emidio Rocco Primavera



Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio

Allegati:

Tabella Allegato A).

Tabella Allegato 1).

Tabella Allegato 2).

algoritmo per la suddivisione degli stalli aeroportuali con pesi percentuali
 art. 2 comma 3 DPGR

DPGR n. 55 del 9.08.2019
 Allegato A

Comune	POPOLAZIONE RESIDENTE	COEFFICIENTE popolazione	attribuzione spazi per popolazione	ESTENSIONE DELL'AEROPORTO SUL TERRITORIO COMUNALE	Coefficiente estensione sul sedime aeroportuale	attribuzione spazi per estensione territorio aeroporto	N. LICENZE ATTIVE	COEFFICIENTE PER licenze	attribuzione spazi per numero di licenze attive	MEDIA PONDERATA	postì da assegnare con arrotondamento all'unità superiore se >0,5, all'unità inferiore se <0,5
	b	$c = b / tot\ b$	$d = c * 10$	e	$f = e / tot\ e$	$g = f * 10$	h	$i = h / tot\ h$	$j = i * 10$	$m = d * 0,4 + g * 0,3 + i * 0,3$	n
Giunzio											
TERAMO											
L'AQUILA											
S. GIOVANNI TEAT.											
CHIETI											
PESCARA											
totale											
peso	0,4			0,3			0,3				1,00

Comune	POPOLAZIONE RESIDENTE	COEFFICIENTE popolazione	attribuzione spazi per popolazione	ESTENSIONE DELL'AEROPORTO SUL TERRITORIO COMUNALE (KMq)	Coefficiente estensione sul sedime aeroportuale	attribuzione spazi per estensione territorio aeroporto	N.LICENZE ATTIVE	COEFFICIENTE PER licenze	attribuzione spazi per numero di licenze attive	MEDIA PONDERATA	postì da assegnare con arrotondamento all'unità superiore se >0,5, all'unità inferiore se <0,5
	b	c=b/tot b	d=c*10	e	f=e/tot e	g=f*10	h	i=h/tot h	l=i*10	m=d*0,4+g*0,3+1*0,3	n
TERAMO	54.338	0,18	1,76	0	0,00	0,00	3	0,05	0,54	0,87	1
L'AQUILA	69.439	0,23	2,25	0	0,00	0,00	3	0,05	0,54	1,06	1
S. GIOVANNI TEAT.	14.380	0,05	0,47	502.805	0,30	2,99	0	0	0,00	1,08	1
CHIETI	50.770	0,16	1,65	0	0,00	0,00	10	0,18	1,79	1,19	1
PESCARA	119.217	0,39	3,87	1.179.548	0,70	7,01	40	0,71	7,14	5,79	6
totale	308.144	1,00	10,00	1.682.353	1,00	10,00	56	1,00	10,00	10,00	10
peso	0,4			0,3			0,3			1,00	

numero licenze da assegnare _ 10
POPOLAZIONE AL 1.01.2018 (dati Istat)



Comune	POPOLAZIONE RESIDENTE	COEFFICIENTE popolazione	attribuzione spazi per popolazione	ESTENSIONE DELL'AEROPORTO SUL TERRITORIO COMUNALE (KMQ)	Coefficiente estensione sul sedime aeroportuale	attribuzione spazi per estensione territorio aeroporto	N.LICENZE ATTIVE	COEFFICIENTE PER licenze	attribuzione spazi per numero di licenze attive	MEDIA PONDERATA	post da assegnare con arrotondamento all'unità superiore se >0,5, all'unità inferiore se <0,5
	b	c=bitot b	d=c*3	e	f=e/lot e	g=f*3	h	i=h/lot h	l=i*3	m=d*0,4+g*0,3+i*0,3	n
CHIETI	50.770	0,30	0,90	0	0,00	0,00	10	0,20	0,60	0,54	1
PESCARA	119.217	0,70	2,10	1.179.548	1,00	3,00	40	0,80	2,40	2,46	2
totale	169.987	1,00	3,00	1.179.548	1,00	3,00	50	1,00	3,00	3,00	3
peso	0,4			0,3			0,3			1,00	

numero licenze da assegnare _ 3 quota residua.

POPOLAZIONE AL 1.01.2018 (dati Istat)